



Verbale n. 16

Adunanza del 19 settembre 2016

L'anno duemilasedici, il giorno 19 del mese di settembre, alle ore undici in Torino, presso la sede del Corecom, via Lascaris 10, nell'apposita sala delle adunanze, si è riunito il Comitato con l'intervento di Bruno GERACI, Presidente, Tiziana MAGLIONE, Vicepresidente, Ezio ERCOLE, Commissario, e con l'assistenza della Signora Maria Grazia Ferro nella funzione di Segretario verbalizzante.

Delibera n. 76 - 2016

Oggetto: Definizione della controversia GU14 314/2015 – XXX S.r.l. / VODAFONE ITALIA S.p.A. (già Vodafone Omnitel B.V.).

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;*

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;*

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l'art. 84;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni;*

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, *Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte;*

VISTA la deliberazione AGCOM n. 173/07/CONS e s.m.i., recante il *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (di seguito, Regolamento);

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte data in 17 settembre 2012, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP, all. A, *Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni;*

VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, *Approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche;*

VISTA la deliberazione AGCOM n. 73/11/CONS *Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995, n. 481;*

VISTA l'istanza GU14 1.11.12.5/314/2015 con cui XXX S.r.l., in persona del legale rappresentante, ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte (di seguito, Corecom) per la definizione della controversia in essere con Vodafone Italia S.p.A. (di seguito, Vodafone) ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento;

VISTA la nota con cui il Corecom comunicava alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTA la memoria difensiva dell'operatore;

VISTA la replica dell'istante;

VISTA la nota con la quale le parti venivano convocate per l'udienza di discussione;

UDITE a detta udienza le parti, che comparivano attraverso i loro rappresentanti, riportandosi ai rispettivi atti;

VISTE la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del procedimento;

UDITA la relazione del Vicepresidente dott. avv. Tiziana Maglione;

CONSIDERATO

quanto segue:

1. Oggetto della controversia

L'istante, nei propri scritti difensivi, rappresenta:

- che la società istante concludeva con Vodafone un contratto avente ad oggetto l'attivazione di una chiavetta dati Internet, per il traffico su territorio nazionale ed estero, appoggiata sull'utenza XXX;
- che, nonostante le ripetute richieste, non è mai stata rilasciata copia del contratto;
- che in data 4/11/2014 veniva emessa fattura AE14137473 con la quale veniva richiesto a titolo di corrispettivo per il servizio "Vodafone Internet Speed" (e, nello specifico, per traffico dati all'estero), il pagamento dell'importo di € 1.044,24 oltre I.V.A.;

- che la fattura veniva immediatamente contestata, in quanto il traffico non era stato effettuato né all'istante risultava di aver ricevuto alcun avviso in ordine al superamento delle soglie di traffico contrattualmente convenute;
- che in data 2/1/2015 veniva emessa la fattura AE17140407 con l'addebito di € 2.856,27 oltre IVA sempre per traffico dati estero;
- che anche detta fattura veniva contestata per i medesimi motivi di cui sopra;
- che, nonostante l'intervenuto pagamento delle fatture (tramite RID bancario), in data 11/12/2014 l'operatore sospendeva l'utenza;
- che stante il mancato riscontro dei reclami formulati direttamente, XXX formulava ulteriore reclamo, con assistenza legale, che non aveva risposta;
- che in data 13/2/2015 veniva emessa la fattura AF02147077 contenente ulteriore addebito di € 184,55 oltre IVA per traffico dati estero, anch'essa immediatamente contestata senza riscontro.

Sulla base di detta rappresentazione, l'istante chiede:

- 1) l'azzeramento della posizione creditoria di XXX e il rimborso dell'importo di € 3.719,81;
- 2) € 1.770,00 (€ 7,50 al giorno x 236 giorni dal 11/12/2014, data della sospensione, al 5/8/2015, data dell'istanza GU14) per la sospensione del servizio senza preavviso;
- 3) € 1.680,00 (€ 5,00 al giorno x 336 giorni dal 26/6/2014, data di stipula del contratto, al 28/5/2015, data udienza di conciliazione) per addebito costi non richiesti;
- 4) € 101,00 (€ 1,00 al giorno x 101 giorni dal 16/2/2015, data primo reclamo scritto, al 28/5/2015, data udienza di conciliazione) per la mancata risposta ai reclami;
- 5) le spese legali per assistenza stragiudiziale quantificati ai minimi dello scaglione di competenza per valore della controversia, e così per € 608,00.

Nella memoria difensiva l'operatore Vodafone, in sintesi, rappresenta quanto segue:

- che, a seguito del mancato pagamento della fattura AF02147077, inviava in data 5/5/2014 riscontro al reclamo;
- che, a titolo conciliativo, in riferimento all'addebito di traffico dati, senza riconoscimento di responsabilità, è disponibile a stornare l'importo residuo della fattura AF02147077, nonché a corrispondere la somma di € 2.500,00.

Parte istante ha replicato alle difese dell'operatore, rilevando che l'operatore non ha preso alcuna posizione nel merito perdurando nel comportamento non conforme a buona fede tenuto sin dall'inizio nei confronti dell'utente.

2. Risultanze istruttorie e valutazioni in ordine al caso in esame

A) Sul rito

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento.

B) Nel merito

Con riferimento alla contestazione relativa al traffico dati estero imputato sulla utenza XXX, parte istante dichiara di avere concluso un contratto con Vodafone riguardante l'attivazione di una chiavetta dati Internet per traffico su territorio nazionale ed estero, di non essere in possesso del contratto e di non averlo mai ricevuto, nonostante le richieste, di non avere effettuato il "traffico dati estero" addebitato, di non essere stato in alcun modo avvertito dell'effettuazione di traffico superiore alle soglie pattuite e di aver immediatamente contestato le fatture, senza ricevere riscontro.

A fronte di ciò, l'operatore non si è difeso nel merito, non ha prodotto il contratto, né ha contestato le affermazioni di controparte, se non con riguardo al riscontro ai reclami.

Circa la sussistenza o meno di un obbligo, da parte degli operatori, di informare l'utente nel caso in cui si verifichi una "fatturazione anomala", deve precisarsi che la Delibera n. 326/10/CONS prevede, effettivamente, a carico dei gestori, l'impegno di avvertire l'utente nelle ipotesi in cui vengano superate alcune soglie di traffico. In particolare, l'articolo 2 della predetta delibera prevede che "1. Gli operatori mobili, con riferimento ai piani tariffari che prevedono un plafond di traffico dati tariffato a forfait (di tempo o di volume), rendono disponibili gratuitamente sistemi di allerta efficaci che, al raggiungimento di una soglia di consumo pari ad una percentuale del plafond di traffico (di tempo o di volume) scelta dall'utente tra le diverse opzioni proposte dall'operatore, informino l'utente medesimo: a) del raggiungimento della soglia; b) del traffico residuo disponibile; c) del prossimo passaggio ad eventuale altra tariffa e del relativo prezzo al superamento del plafond. 2. Qualora il cliente non abbia dato indicazioni diverse in forma scritta, gli operatori provvedono a far cessare il collegamento dati non appena il credito o il traffico disponibile residuo (di tempo o di volume) di cui al comma 1 sia stato interamente esaurito dal cliente, senza ulteriori addebiti o oneri per quest'ultimo, avvisandolo di tale circostanza. La connessione dati è riattivata nel più breve tempo possibile dopo che l'utente ha fornito, mediante una modalità semplice, il proprio consenso espresso, che non può, quindi, essere tacito o presunto. 3. Gli operatori mobili pongono in essere modalità facilmente comprensibili e riscontrabili per la notifica del messaggio di allerta di cui al comma 1 al terminale di telefonia mobile o altra apparecchiatura indicata a scelta dal cliente, tra le quali almeno un SMS o un messaggio di posta elettronica nonché una finestra di "pop-up" sul computer. 4. Gli operatori mobili rendono disponibili gratuitamente a tutti gli utenti sistemi di immediata comprensione e facilità di utilizzo per il controllo in tempo reale della spesa utili a fornire informazioni sul consumo accumulato espresso in volume di traffico, tempo trascorso o importo speso per i servizi di traffico dati, nonché un servizio supplementare gratuito per abilitare o disabilitare la propria utenza al traffico dati. 5. I sistemi di cui al comma 4 si attivano automaticamente sui terminali venduti con marchio dell'operatore. 6. Gli operatori mobili offrono gratuitamente anche agli utenti con piani tariffari a consumo, diversi da quelli di cui al comma 1, la possibilità di predefinire una soglia massima di consumo mensile per traffico dati scelta dall'utente tra le diverse opzioni proposte dall'operatore. A tutti gli utenti che, entro il 31 dicembre 2010, non abbiano provveduto a scegliere tale soglia o a dichiarare di non volersene avvalere, si applica automaticamente, a decorrere dal 1 gennaio 2011, il limite massimo di consumo per traffico dati nazionale pari a 50 euro per mese per utenze private e pari a 150 Euro per utenze affari oltre ad un limite di 50 euro per il traffico dati nei Paesi esteri diversi da quelli dell'Unione europea, fatto salvo il limite di 50 euro previsto dal regolamento europeo per il traffico dati in roaming nei paesi dell'Unione europea. Per la

cessazione del collegamento e le relative notifiche e consensi si applicano le medesime disposizioni di cui ai commi 2 e 3”.

Si rammenta poi che, in via generale, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (*ex pluribus*, Cass. Civ., sez. III, 17/2/2006, n. 947) l'emissione della bolletta non costituisce negozio di accertamento, idoneo a rendere certa ed incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali. Tanto premesso, sussiste in capo all'operatore l'onere di provare l'esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell'utente (Cass. Civ. sez. III, 28/5/2004, n. 10313). Le risultanze del contatore centrale non costituiscono piena prova se contestate dall'utente e il disconoscimento dei dati registrati determina lo scadimento della prova legale a presunzione semplice della rappresentazione e la necessità, a fini probatori, di ulteriori elementi.

Conformemente a tale orientamento giurisprudenziale, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha più volte ribadito, consolidando il proprio orientamento in merito, che “è compito del gestore della rete assicurare tutte le misure necessarie, compatibili con l'evoluzione tecnica, atte a tutelare gli utenti da possibili furti di traffico, nonché assicurare un efficace controllo del collegamento in centrale dell'utenza” (del. n. 10/03/CIR). Ha inoltre precisato che “la bolletta telefonica, in caso di contestazione, perde qualsiasi efficacia probatoria e la società telefonica è tenuta a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra i dati forniti da esso e quello trascritto nella bolletta” (delibere nn. 10/05/CIR, 85/09/CIR, 86/09/CIR, 23/10/CIR, 33/10CIR, 2/13/CIR).

Ne discende che l'utente non è tenuto a pagare gli importi addebitati quando il gestore telefonico non sia in grado di vincere le contestazioni dell'utente relativamente ai dati esposti in fattura o nei tabulati telefonici. Questi avrebbe dovuto, per escludere la propria responsabilità, dimostrare di avere adottato tutte le misure necessarie al controllo del traffico, sia sotto il profilo della protezione della rete che sotto quello, contrattuale e normativo, di avviso all'utente per traffico anomalo e/o extra soglia.

In particolare, posto che l'operatore deve fornire ogni adeguata spiegazione sulle somme fatturate, nonché documentare le proprie affermazioni, la semplice produzione delle fatture non assolve all'onere probatorio imposto da Agcom dal momento che, esse si limitano a rappresentare una data situazione secondo la conoscenza e il convincimento dell'operatore, sul quale incombe, in caso di contestazione, di provarne l'esattezza.

Occorre infine ricordare, che oltre alla normativa di settore, restano fermi i principi generali in materia di adempimento delle obbligazioni contrattuali e, in particolare, quanto prescritto dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile, rispettivamente in materia di correttezza e di buona fede nella esecuzione del contratto; principi che, vista la natura professionale del soggetto coinvolto, devono essere interpretati con particolare rigore.

L'articolo 1176, comma 2, del codice civile, difatti, graduando la violazione della diligenza sulla natura dell'attività esercitata, esige dall'operatore professionale un grado di perizia qualificata nell'adempimento delle obbligazioni. Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto “si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del *neminem laedere*, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al

compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico» (Cass., n. 5240/2004; *ex plurimis*, Cass., n. 14605/2004). Il principio mette capo, quindi, ad un criterio di reciprocità e la sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (sul punto, cfr. Cass. n. 18947/2005).

Potendosi quindi affermare che l'operatore non ha rispettato quanto previsto dalla normativa soprarichiamata e non ha fornito prova del corretto adempimento degli oneri di informativa gravanti sul medesimo, poiché dalla memoria e dalla documentazione depositata non si ricava alcuna informazione su tale aspetto, merita accoglimento la richiesta dell'utente in ordine al rimborso del traffico dati estero addebitato sulla fatture oggetto di contestazione, e così per una somma di € 3.719,81, come correttamente conteggiata dall'istante che ha già effettuato la compensazione con parte della fattura AF02147077 rimasta insoluta, a cui deve però dedursi, applicando il comma 6 dell'art. 2 della delibera 326/10/CONS (in assenza di dichiarazioni delle parti e/o di documentazione contrattuale agli atti che consenta di chiarire di che tipo di contratto si trattasse, se esso prevedesse plafond di traffico, se fosse stata predefinita una soglia di consumo al raggiungimento della quale l'utente dovesse essere avvisato), la somma di € 50,00/mese quale limite per il traffico dati nei Paesi esteri diversi da quelli dell'Unione europea (nella fatture il traffico è addebitato come avvenuto in "paesi extra UE"), e così per un totale di € 300,00 (n. 3 fatture bimestrali). La somma da rimborsare sarà pertanto di € 3.419,81, dovendo l'operatore altresì provvedere a regolare la posizione amministrativa dell'istante.

In ordine alla richiesta di indennizzo per la sospensione del servizio, si osserva che l'unica fattura non saldata è la AF02147077 del 13 febbraio 2015, quindi successiva alla sospensione avvenuta il giorno 11/12/2014, e che l'operatore non ha fornito alcuna giustificazione in ordine a tale contestazione dell'istante, violando il disposto dell'art. 5 del Regolamento. Com'è noto, infatti, detto articolo prevede che, fermo restando l'obbligo di informare l'utente con congruo preavviso, l'operatore, salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, può disporre la sospensione del servizio solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento. Ora, in assenza di difese dell'operatore sul punto, non è ipotizzabile appurare la motivazione di detta sospensione. Quel che è certo è che quanto affermato nel riscontro al reclamo del 5 maggio 2015 prodotto da Vodafone non è comprensibile, riferendosi al mancato pagamento di fatture che invece, quando la sospensione è avvenuta, erano state saldate. L'unica fattura che l'istante non ha pagato è la AF02147077, non solo scadente ma anche emessa a sospensione già avvenuta. Infine, e ciò da solo giustificerebbe la liquidazione dell'indennizzo, l'utente sostiene di non aver ricevuto il preavviso di sospensione e Vodafone non dà prova del contrario.

In particolare, detto indennizzo va calcolato in base all'art. 4 del Regolamento Indennizzi, secondo cui "nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad € 7,50 per ogni giorno di sospensione". La sospensione decorre dal giorno 11/12/2014 e va calcolata fino al giorno dell'istanza di definizione, per un totale di giorni 236, e così per una somma di € 1.770,00.

Viceversa è da respingersi la richiesta di cui al punto 3) per addebito di costi non richiesti non essendo detta fattispecie contemplata nel Regolamento Indennizzi. L'addebito di traffico non riconosciuto, se ritenuto illegittimo dal decidente, comporta lo storno/rimborso dello

stesso, non il riconoscimento di indennizzi. Se l'istante, nel formulare la richiesta, intendeva riferirsi a quanto previsto dall'art. 8, si specifica che l'indennizzo ivi previsto si riferisce all'attivazione di servizi o profili tariffari non richiesti, che è fattispecie diversa.

Infine è da riconoscere la richiesta di indennizzo per la mancata risposta al reclamo.

L'articolo 8, comma 4 della delibera 179/03/CSP stabilisce che la risposta al reclamo debba essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e, comunque, non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto.

Quanto sopra, come più volte ribadito dall'Autorità, al fine di dare all'utente reclamante un riscontro chiaro ed esaustivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell'operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato.

Per questi motivi, la mancata risposta al reclamo, da cui deriva la mancanza di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore, fonda il diritto dell'utente al riconoscimento di un indennizzo "da mancata risposta al reclamo".

Nel caso in oggetto, a fronte dei reclami scritti inviati all'operatore in data 16/2/2015 e 6/3/2015, in cui si contestavano la mancata consegna del contratto, richiedendone copia, le fatture emesse per l'addebito di traffico non riconosciuto e la sospensione del servizio senza preavviso nonostante i pagamenti effettuati, Vodafone rispondeva in data 5/5/2015, riferendosi unicamente al secondo reclamo e, nel respingere lo stesso, affermava che non vi erano anomalie di fatturazione, senza fornire spiegazioni, e che, incomprensibilmente, la sospensione era avvenuta agendo conformemente alle Condizioni generali di contratto in caso di mancato pagamento di fatture. Come già detto, alla data della sospensione non vi erano fatture insolute e l'unica fattura che l'istante non ha pagato, la AF02147077, veniva emessa a sospensione già avvenuta.

Si ritiene, quindi, che il riscontro al reclamo così come stato fornito non risponda ai criteri richiesti dalla normativa soprarichiamata e pertanto debba considerarsi come non effettuato. L'art. 11 del Regolamento Indennizzi prevede che tale fattispecie venga indennizzata con un € 1,00 al giorno per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 300,00 €. La data del primo reclamo scritto è il 16/2/2015, a cui devono aggiungersi i 45 giorni concessi all'operatore per fornire la risposta. Il ritardo parte quindi dal 3/4/2015 e arriva fino al 28/5/2015, data dell'udienza di conciliazione, quando l'istante ha potuto incontrare il rappresentante dell'operatore ricevendo riscontro, e così per giorni 55, ossia per un totale di 55,00 €.

Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, l'indennizzo come sopra determinato deve essere maggiorato dell'importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo.

C) Sulle spese del procedimento.

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è prevista dall'art. 19, comma 6) del Regolamento, che sancisce che "l'Autorità [...] può riconoscere anche il

rimborso delle spese necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura" e che nel determinare rimborsi e indennizzi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione".

Nel caso di specie, considerato il comportamento delle parti durante i procedimenti di conciliazione e definizione, nonché le indicazioni fornite dall'Autorità (cfr. cd. Tabella rimborsi), si ritiene congruo liquidare in favore dell'istante l'importo onnicomprensivo di € 150,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura.

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità,

DELIBERA

l'accoglimento parziale dell'istanza presentata da XXX S.r.l., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata XXX, contro l'operatore Vodafone Italia S.p.A. (già Vodafone Omnitel B.V.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in XXX, il cui operatore è tenuto a:

- **rimborsare** in favore dell'istante la somma di € 3.419,81, regolarizzando altresì la posizione amministrativa del medesimo in conseguenza delle compensazioni effettuate;
- **corrispondere** in favore dell'istante la somma di € 1.825,00 a titolo di indennizzi, oltre interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo;
- **corrispondere** in favore dell'istante la somma di € 150,00 a titolo di spese di procedura.

Respinge la domanda di cui al punto 3).

E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

L'operatore è tenuto a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

In forza dell'art. 19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.



A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto.

Il Presidente
Bruno Geraci